

I DICHIARATIVI FISCALI E GLI OBBLIGHI FORMALI CONNESSI: UN PERCORSO DIGITALE AD OSTACOLI

Il legislatore ha regolato le procedure relative alla predisposizione e all'inoltro dei dichiarativi fiscali mantenendo gli adempimenti in ambito digitale. Non sono necessarie stampe neppure per la conservazione dei documenti. Il percorso però corre il rischio di interrompersi se i professionisti intermediari non utilizzano le risorse tecnologiche e normative esistenti per estendere e completare il percorso digitale anche sino alla documentazione che il cliente è tenuto a conservare ed esibire.

Premessa

La scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi rappresenta per gli addetti ai lavori il raggiungimento di un importante traguardo. Anche nel periodo storico in cui si passò dalla compilazione manuale (sì, con la penna e la carta carbone !) a quella meccanografica (con le famose stampanti ad aghi su carta chimica), la consegna delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate rappresentava la conclusione dell'attività più complessa, risolta la quale restava solo da conservare ciò che si era già stampato; il contribuente apponeva **la firma** sulla sua dichiarazione e il processo era concluso con la conservazione del documento negli archivi di studio. Nel caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, poco male: il legislatore aveva ragionevolmente previsto che la dichiarazione apocriфа fosse considerata omessa salvo che il contribuente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del DPR 322/1998 non provvedesse *“alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.”*

La trasmissione telematica ha risolto innumerevoli problemi di acquisizione ed immissione dei dati dei dichiarativi da parte della Amministrazione Finanziaria, ma anche dei tempi di compilazione e di trasmissione da parte dei professionisti, generando tuttavia una serie di problemi pratici dovuti alla asincronia esistente tra la puntuale e razionale previsione normativa sulla digitalizzazione degli adempimenti dichiarativi e la assenza di norme e, soprattutto, di prassi operative, per la gestione digitale del rapporto tra il professionista/intermediario e il contribuente.

La procedura di studio

La sequenza procedurale si articola nei seguenti passi, scanditi dal comma 6, articolo 3, del D.P.R. 322/1998:

- 1) Il professionista assume l'impegno alla predisposizione e/o alla trasmissione della dichiarazione, rilasciando al cliente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione;
- 2) Il professionista predispose e trasmette la dichiarazione e, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, rilascia al cliente copia della dichiarazione trasmessa, e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

Le dichiarazioni consegnate al professionista oltre il termine di presentazione, devono essere trasmesse entro un mese dalla data indicata nell'impegno alla trasmissione.

VERSIONE COMPLETA SU WWW.PRODIGITALE.ORG